

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1634 per i docenti di religione

4.0.3

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di insegnanti di religione cattolica)

1. All'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) al comma 2, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) al comma 3, le parole "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Per l'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026";

b) le parole "nel limite dei posti vacanti e disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "su tutti i posti vacanti e disponibili".».

4.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Reclutamento degli insegnanti di religione e assegnazione della sede)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis Dall'anno scolastico 2026/2027 in poi le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate su tutti i posti vacanti e disponibili fino alla copertura della percentuale prevista dalla legge 18 luglio 2003, n. 186".

2. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2026, del 90 per cento dal 1° settembre 2027 e del 95per cento dal 1° settembre 2028».

3. Dal 1° settembre 2026 le procedure di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale assegnano loro la titolarità sull'istituzione scolastica".»

4.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis

(Mobilità professionale)

1. I docenti incorsi nei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, che abbiano maturato almeno cinque anni di utilizzazione e siano in possesso dei titoli richiesti, possono accedere alla mobilità professionale secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo vigente."